



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 636 del 24 NOV 2020

Oggetto: Richiesta parere per "Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in corrispondenza della particella n° 548 del foglio di mappa n°50 in località Vaccariccio del Comune di Ferrandina (MT) ad uso agricolo. Pozzo 1. Ditta: Azienda agricola Cavalli Società semplice", ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del PAI ex Autorità di Bacino Basilicata.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visti in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che "Fino



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (AdB Basilicata) ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

Visto l'articolo 30 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata ai sensi del quale *"Il rilascio di concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di acque pubbliche è subordinato al parere dell'AdB Basilicata ai fini del controllo del bilancio idrico e idrologico ai sensi dell'art.7 del R.D.1775/33 e sm.i., degli artt. 95 e 145 del D.L.gs 152/2006 nonché ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale dell'AdB della Basilicata"*;

Visto l'art. 26, comma 1, delle citate Norme di Attuazione il quale stabilisce che *"Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze"*;

Visti i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2018 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

Vista la nota della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia, Ufficio Ciclo dell'Acqua - per conto della Ditta: Azienda agricola Cavalli Società semplice - acquisita agli atti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al protocollo n. 1601/2020 del 24/01/2020, con cui veniva richiesto il rilascio del parere ai sensi dell'art. 30 delle vigenti Norme di Attuazione per la richiesta di *"Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in corrispondenza della particella n° 548 del foglio di mappa n°50 in località Vaccariccio del comune di Ferrandina (MT) ad uso agricolo. Pozzo 1"*;

Viste le integrazioni inoltrate dall'Ente proponente, con nota prot. n. 20243 del 21/10/2020, tese a chiarire quanto richiesto dalla Commissione Tecnica con nota prot. n. 6782 del 02/04/2020;

Visto il verbale numero 21 in data 17 novembre 2020 della Commissione Tecnica di cui all'art. 30 delle NTA-, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata dall'amministrazione richiedente, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere di compatibilità con specifiche prescrizioni per la richiesta di *"Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

pozzo ubicato in corrispondenza della particella n° 548 del foglio di mappa n°50 in località Vaccariccio del comune di Ferrandina (MT) ad uso agricolo. Pozzo 1";

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

Vista la L. 221 del 7 agosto 1990 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Atteso che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;

Tenuto conto che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere il parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

Considerato che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1 - Si esprime, ai sensi dell'articolo 30 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere di compatibilità in merito alla "*Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in corrispondenza della particella n° 548 del foglio di mappa n°50 in località Vaccariccio del comune di Ferrandina (MT) ad uso agricolo. Pozzo 1*", per una portata massima di 10 l/s con un volume totale annuo di 26496 m³, prescrivendo che:

- le attività di prelievo e fruizione delle acque sotterranee debbano avvenire ponendo in essere tutte le migliori buone pratiche tecniche per evitare infiltrazione di acque superficiali che possano contaminare la falda.

Art.2 – Il presente decreto è notificato all'Amministrazione Comunale di Ferrandina (MT) e alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia, Ufficio Ciclo dell'Acqua;

Art.3 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale (www.distrettoappenninomeridionale.it) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vera Corbelli